

**GUIDA NORMATIVA
PER IL RICHIEDENTE
IL SERVIZIO
DI
LOCAZIONE E
PULIZIA-SPURGO
BAGNI MOBILI ECOLOGICI**

(Aggiornata al 24 Luglio 2007)

Il settore della locazione e pulizia-spурgo dei bagni mobili ecologici a funzionamento chimico è diventato negli ultimi anni sempre più importante, e non solamente per l'aspetto economico.

L'uso dei bagni mobili a funzionamento chimico è ormai indispensabile nei cantieri di lavoro, nelle manifestazioni, nelle fiere, nei mercati etc. etc. – cioè in ogni luogo dove è impossibile o difficile o poco conveniente la costruzione di quelli fissi. Peraltro, questa tipologia di bagno offre considerevoli economie di acqua potabile: l'autonomia completa di un bagno mobile (con un serbatoio ad es. di 300 lt. si possono fare dai 300 ai 350 usi) consente il risparmio di almeno 6.000 lt. di acqua potabile, che, invece, sarebbero necessari per quelli dotati di normale sciacquone ad acqua. Quindi nell'epoca attuale, contrassegnata dalla sempre maggiore esiguità di acqua dolce – normalmente utilizzata-sprecata per gli sciacquoni ad acqua dei wc collegati alla rete fognaria -, soprattutto nelle regioni dell'Italia meridionale, l'uso dei bagni mobili ecologici a funzione chimica diventa veramente una scelta “ecologicamente corretta” se non addirittura, in certe occasioni, “l'unica scelta per assicurare sufficiente dotazione di servizi igienici, a prescindere dai fluttuanti ed insicuri approvvigionamenti di acqua dalle reti idriche”. Questo vantaggio comporta, come corollario, anche la riduzione dei volumi di rifiuti liquidi da trasportare e trattare; infatti, se per 300 usi nel bagno mobile ecologico si risparmiano almeno 6000 lt. di acqua dolce - necessari per i wc dotati di sciacquone ad acqua - ciò significa pure che si dovranno smaltire soli 300 lt. di rifiuto liquido anziché 6.300 lt. di acque reflue.

Negli ultimi anni sono state emanate nuove normative che hanno inciso (positivamente) sul settore della locazione e pulizia-spурgo di bagni mobili ecologici a funzionamento chimico.

Per una maggiore chiarezza dell'argomento esponiamo succintamente lo schema contrattuale tipo, vigente nel settore. Solitamente i bagni vengono dati in locazione ai clienti (Enti Pubblici, Imprese, Associazioni etc.) per un certo periodo di tempo, durante il quale vengono effettuati gli interventi di pulizia-spурgo. Ogni intervento di pulizia-spурgo si svolge nel seguente modo:

- a) aspirazione dei rifiuti liquidi prodotti dall'uso dei bagni ed accumulatisi all'interno del serbatoio di ciascun bagno - vanno aspirati totalmente i reflui presenti;
- b) pulizia e disinfezione della cabina con lavaggio interno ed esterno effettuato con getti d'acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 Atm), addizionata, opzionalmente, a disinfettante-deodorante;
- c) ripristino dei materiali di consumo (disinfettante per le mani, carta igienica, soluzione acqua + prodotto disinfettante nel serbatoio);
- d) manutenzione ordinaria di ciascuna cabina wc e dei componenti e/o accessori (sostituzione di pezzi rotti oppure usurati, serraggio di viti etc.);
- e) trasporto dei rifiuti liquidi aspirati sino ad impianto autorizzato ad una o più operazioni di smaltimento o recupero, previste, rispettivamente, negli allegati (alla parte IV) B e C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) attività di smaltimento (D8, D9 o D15 – Allegato B, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) o di recupero (R3 o R13 – Allegato C, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Dal su citato schema si evince come la locazione e pulizia-spурgo di bagni mobili ecologici vada ad incidere su diverse attività, particolarmente attenzionate dal Legislatore, quali la **pulizia e disinfezione** (L.82/1994 e s.m.i. e DM Industria 274/1997), la **raccolta e trasporto dei rifiuti liquidi nonché il loro smaltimento/recupero** (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché i vari regolamenti di attuazione). La loro regolamentazione ha determinato il sorgere di prescrizioni imperative per le imprese del settore ed anche per i clienti che se ne avvalgono. Di seguito vengono enumerati i requisiti necessari per ottenere un servizio in armonia con le norme e che assicuri il massimo in termini di igienicità.

1) La ditta appaltatrice deve essere munita di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, oltre per l'attività di locazione di bagni mobili a funzione chimica, anche quale ditta abilitata ad esercitare le attività di pulizia e disinfezione ex L. 82/1994 e s.m.i. e DM Industria 274/1997. L'eventuale affidamento del servizio a ditta che non è abilitata in tal senso comporta: a) sanzioni penali per il titolare della ditta non abilitata (ex art. 6, comma 2°, L. 82/1994); b) nullità del contratto (ex art. 6, comma 5°, L. 82/1994); c) sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,57 (Lit. 10 milioni) ad € 25.822,84 (Lit. 50 milioni) per l'Ente o l'Impresa che si avvale del servizio (ex art. 6, comma 4°, L.82/1994).

2) La ditta appaltatrice deve essere munita di certificazione, rilasciata da un'autorità competente (ASL o Università), attestante che i mezzi utilizzati dalla ditta per gli interventi di pulizia-spурgo, con indicazione del numero di targa e di telaio, a seguito di apposita ricognizione e visione degli stessi, sono risultati idoneamente attrezzati per la sanificazione mediante getti di acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 ATM), con aggiunta, eventuale, di detergente - tale sistema, a seguito di appositi tests, è risultato più affidabile rispetto a quelli che prevedono l'impiego di acqua a temperatura ambiente, seppure addizionata di disinfettante; infatti solo con esso si abbattono completamente le flore batteriche che si formano nelle parti esterne ed interne dei bagni mobili. Con tale attestazione, infatti, si ha la certezza che la ditta sia in grado di assicurare un processo di sanificazione veramente affidabile dal punto di vista igienico-sanitario; a tal uopo si ricorda che la responsabilità per l'incolumità degli utilizzatori dei WC è del locatario che li mette a disposizione del pubblico.

3) La ditta appaltatrice deve essere munita del dispositivo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali) - categoria relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, tipologia C.E.R. (Catalogo Europeo Rifiuti) 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) - ex art. 212, 5° comma, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DM Ambiente 406/1998.

Già con l'emanazione del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. (c.d. decreto Ronchi) e del D.Lgs. 152/1999 (c.d. "decreto acque", modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000), era cessato ogni dubbio: il Legislatore, recependo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale allora dominanti, sancì espressamente che le acque reflue, non direttamente canalizzate nel corpo ricettore (fognatura, depuratore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo), andavano assoggettate alla normativa sui rifiuti. Pertanto venne abolito il terzo genus dello "scarico indiretto", che stava nel mezzo tra lo "scarico diretto" e i "rifiuti liquidi". Ora esistono solo due categorie: le "**acque di scarico**" (art. 74, comma 1, lett. gg) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed i "**rifiuti liquidi costituiti da acque reflue**" (art. 110, 3^o comma, e 185, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Dunque tutte le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero (e tra queste anche l'eventuale stoccaggio) delle acque reflue sono disciplinate dalla normativa sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - c.d. "Testo unico ambientale"). Tale paradigma normativo era stato, peraltro, già chiaramente applicato dalla Suprema Corte, durante la vigenza del "decreto Ronchi", con la sentenza CASS. PEN., SEZ. III, del 03/08/1999 n° 2358 – Pres. Tonini. Lo stesso orientamento è stato confermato, in vigenza del nuovo testo unico, con la sentenza CASS. PEN., Sez. III, del 03/10/2006, n. 1515. Di conseguenza, l'impresa che si occupa della raccolta e trasporto dei rifiuti liquidi prodotti dall'uso dei bagni mobili dati in locazione ha l'obbligo di iscrizione all'Albo di cui sopra (tale obbligo era già stato chiarito con la Circolare prot. N° 4435/ALBO/PRES. del 28/06/1999), pena le sanzioni penali previste dagli artt. 256 e dall'art. 259, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il locatario (Ente Pubblico, Impresa, etc.), in quanto titolare/produttore di detti rifiuti, viene liberato da qualsiasi responsabilità solo se la ditta è iscritta all'albo (art. 188, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Che il locatario dei bagni mobili sia il produttore dei rifiuti prodotti dall'uso degli stessi durante il periodo di locazione non vi sono ombre di dubbio, in quanto durante il periodo di locazione i bagni sono detenuti dal locatario medesimo che li mette a disposizione del pubblico o dei propri clienti; ciò trova conferma, tra l'altro, nell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove si evince chiaramente che i rifiuti prodotti in un luogo/bene sono di chi quel luogo/bene lo conduce o ne ha la materiale detenzione (il locatario appunto). A conferma del fatto che il produttore dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili durante la locazione sia l'ente (o impresa) locatario/a e dell'obbligo, di conseguenza, in capo alla ditta appaltatrice di iscrizione all'albo gestori ambientali per la cat. 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), si citano, fra tutte, alcune pronunce giurisprudenziali: C.d.S., Sez. V, Sent. n° 5839/2004; Tribunale di Catania, Decreto Penale di Condanna 677/2000; Tribunale di Catania, Sent. di condanna 2412/2003.

4) La ditta appaltatrice deve disporre, in proprio o mediante idonea convenzione, di impianto autorizzato, ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - per le vecchie autorizzazioni ex art. 28 D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. - ad una o più operazione di smaltimento (D8, D9 o D15 – Allegato B, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) o di recupero (R3 o R13 – Allegato C, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il locatario dei bagni mobili, in quanto produttore dei rifiuti derivanti dall'uso dei medesimi durante il periodo contrattuale, curandosi di verificare questo requisito, si assicura, così, che il ciclo dei rifiuti avverrà in conformità delle norme in materia di corretta e lecita gestione dei rifiuti, evitando possibili e spiacevoli corresponsabilità penali ed amministrative. Tale impianto potrebbe anche essere un depuratore comunale, ma, in tal caso, a condizione che vengano rispettate le condizioni richieste nell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e che la ditta appaltatrice abbia stipulato idonea convenzione con il gestore del servizio idrico integrato, gestore del depuratore.

5) La ditta appaltatrice ha l'obbligo di emissione del formulario di identificazione (in caso di affidamento del servizio) per ogni intervento di spурgo (raccolta e trasporto) effettuato. Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DM AMBIENTE 145/1998, l'impresa che effettua la raccolta e il trasporto dei rifiuti prelevati dai bagni mobili, prodotti dall'uso degli stessi, deve emettere, ad ogni operazione di spурgo, il formulario di identificazione dei rifiuti (consegnandone, preferibilmente già all'atto del prelievo, la prima copia al locatario). Una volta arrivato il carico di rifiuti all'impianto di destino, il gestore di tale impianto apporrà l'attestazione di conferimento su tutte le altre tre copie – la 3^a copia rimane al gestore dell'impianto, le altre due vengono restituite subito al trasportatore, il quale tratterà la 2^a copia e provvederà a consegnare la 4^a copia al locatario (con ciò esonerandolo da qualsiasi responsabilità, così come stabilito dall'art. 188, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Ulteriore opportuna precauzione - ma non meno importante - è l'affidarsi a **ditte che non effettuano il sub-appalto**, neanche parziale e ciò non contrasta con quanto stabilito dell'art. 18 L.55/90 (norme antimafia), così come modificato dall'art. 34 L. 109/1994 e s.m.i. Ciò anche per ragioni pratiche, in quanto le operazioni di pulizia, di spурго, di ripristino dei materiali di consumo, di manutenzione etc., vanno fatte contestualmente e sarebbe impossibile l'intervento di più ditte con più mezzi contemporaneamente. Inoltre, l'applicazione del sub-appalto, soprattutto nel ciclo dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili, renderebbe assai difficile al committente il controllo dei vari flussi.

P.S. - La presente guida vuole essere uno strumento agile ed immediato per chi, a vario titolo e fine (committente, controllore, operatore etc.), sia interessato ad avere una visione d'insieme, seppure sintetica, dei principali requisiti contrattuali e normativi vigenti nel settore della locazione e pulizia-spурго di bagni mobili ecologici a funzionamento chimico (volgarmente detti anche "bagni chimici"). La Commerciale Sicula s.r.l. non risponde pertanto di eventuali incompletezze, cambiamenti normativi etc. ed a tal fine si consiglia di verificare sempre la correttezza e vigenza dei riferimenti normativi citati.

Vi riproduciamo sul retro la circolare del Ministero dell'Ambiente in riferimento all'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti in capo alle ditte che danno in locazione e provvedono alla manutenzione e pulizia-spурго di WC mobili.



Ministero dell'Ambiente
**ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE
 EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

IL COMITATO NAZIONALE

Roma,

10/07/1999

10

70 4435 / ALB / PRES
 Risposta al Foglio del
 7/0

ALLE SEZIONI REGIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

E' stato richiesto al Comitato Nazionale di chiarire se l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti prelevati da WC mobili a funzionamento chimico, svolta dall'impresa che dà in locazione i WC medesimi e ne assicura la relativa pulizia e manutenzione, comporti, per l'impresa stessa, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo.

Al riguardo il Comitato ha ritenuto che nel caso in esame si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi. L'impresa che dà in locazione WC chimici e provvede alla loro manutenzione, ha pertanto l'obbligo di iscrizione all'Albo per l'attività di espurgo, raccolta e trasporto dei reflui e liquami conferiti e accumulati nei suddetti WC chimici.

H. SEGRETARIO
 dott. Eugenio Onori

Repubblica

IL PRESIDENTE
 avv. Maurizio Pernice

Maurizio Pernice

Per eventuali ulteriori approfondimenti sui singoli argomenti trattati, i ns. uffici sono a Vs. completa disposizione.



COMMERCIALE SICULA s.r.l.

94013 LEONFORTE (EN) - Corso Umberto, 407/409 - Tel. +39 0935 901585 - Fax +39 0935 905815

Cod. Fisc./Partita IVA/Reg. Imprese n. 00451570865 - R.E.A. EN n. 36295 - Cap. Soc. € 51.645 int. vers. - C/C Postale n. 10135945

www.commercialsicula.it - info@commercialsicula.it